

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1996, n. 35
«Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori».
(B.U. 19 dicembre 1996, n. 51, 1° suppl. ord.)

Art. 1. — Finalità. — 1. Per agevolare il riequilibrio territoriale della struttura industriale regionale, sviluppare le realtà imprenditoriali presenti nelle diverse aree della regione e sostenere i livelli di competitività della complessiva struttura produttiva della Lombardia, la regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e la diffusione delle strutture di servizio per le piccole e medie imprese.

1-bis. La Regione promuove l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, attraverso il sostegno alla nascita di imprese in grado di creare nuova occupazione tra le donne. A tal fine favorisce la qualificazione professionale e manageriale delle imprenditrici e lo sviluppo di imprese a maggioranza femminile, nonché delle imprese individuali gestite da donne, e predispone programmi annuali di promozione dell'imprenditoria femminile mirati a diffondere e sviluppare la cultura di impresa tra le donne (1).

(1) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

Art. 2. — Interventi. — 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 la regione promuove interventi rivolti a:

a) recuperare i fabbricati industriali dismessi da destinare a nuovi insediamenti e a rilocalizzazioni di attività manifatturiere e di servizio alla produzione, nonché razionalizzare e qualificare le condizioni insediative delle imprese, tramite la realizzazione di nuove aree attrezzate, il completamento e il miglioramento di quelle esistenti;

b) sviluppare le strutture di servizio alle piccole e medie imprese, costituite e gestite da enti locali, camere di commercio, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili, che abbiano come finalità la prestazione di servizi reali rivolti alla diffusione delle innovazioni e al trasferimento tecnologico, alla assistenza organizzativa e gestionale, allo sviluppo della commercializzazione, nonché della presenza sui mercati esteri, alla certificazione della qualità, all'assistenza per la creazione di nuove imprese, alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dai processi produttivi, alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

b-bis) promuovere appositi accordi con gli Enti Locali per attivare programmi di azioni coordinate, finalizzati a sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese innovative, a favorire la cooperazione tra imprese, università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, stimolare la partecipazione delle piccole e medie imprese a progetti di ricerca e innovazioni comunitari, nazionali, regionali sviluppati in collaborazione con università e centri di ricerca pubblici e privati, a sostenere la capacità di brevettazione delle piccole e medie imprese (1).

c) sostenere le attività delle società o aziende promosse da enti pubblici per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali. A tali organismi, che devono comunque mantenere una prevalente partecipazione pubblica, possono partecipare anche associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali, aziende di

credito, imprese pubbliche e private nonché finanziarie di sviluppo. Sostenere le attività dei comuni, incentivando prioritariamente le loro forme associative, per la realizzazione e il potenziamento dello sportello unico per le imprese. A tal fine possono essere utilizzate le forme previste dall'articolo 2, comma 63 della L.R. 1/2000 (2) (3);

d) sostenere iniziative sperimentali a livello territoriale, nell'ambito di intese fra soggetti istituzionali e parti sociali finalizzate a realizzare esplicite coerenze fra offerta di lavoro presente ed evoluzione della domanda di lavoro indotta dalle imprese minori;

e) promuovere la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive delle piccole e medie imprese, agevolando la creazione di nuove imprese innovative, la presenza delle imprese minori sui mercati esteri, la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato e alle gare d'appalto internazionali, lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle aziende che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico, lo sviluppo della certificazione e del controllo della qualità di prodotto e di sistema nonché l'introduzione dell'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese (4);

f) agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che realizzano progetti di investimento finalizzati all'incremento dell'occupazione, allo sviluppo della presenza sui mercati esteri, al miglioramento della tutela ambientale, della sicurezza del lavoro e del risparmio energetico;

f-bis) gestire a livello regionale il «Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile», attraverso il cofinanziamento delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese a maggioranza femminile (5);

f-ter) favorire lo sviluppo e la diffusione di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi di promozione e commercializzazione del prodotto, attraverso la diffusione nel sistema delle imprese delle nuove tecnologie di informazione e telecomunicazione e dei sistemi di connessione interattiva di rete (6).

f-quater) favorire e promuovere, altresì, l'attuazione di interventi volti ad agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese industriali in stato di crisi (7).

(1) La lettera è stata aggiunta dal quattordicesimo comma dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17. (Sta in I 5.4).

(2) Sta in I 7.0.

(3) La lettera è stata sostituita dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(4) La lettera è stata sostituita dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(5) La lettera è stata aggiunta dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(6) La lettera è stata aggiunta dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(7) La lettera è stata aggiunta dalla lett. a) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 3. — Programmazione e coordinamento degli interventi. — 1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, nonché le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali regionali, approva gli indirizzi programmatici, le priorità settoriali e territoriali, con particolare riferimento ai territori montani così come definiti dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1) e dalla legge 3 dicembre 1972, n. 1102 (2) ed

alle aree di crisi di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236, l'entità delle risorse finanziarie complessive, la ripartizione delle risorse per aree di intervento e l'ammontare dei contributi per ciascuna categoria di progetti, nonché le modalità operative per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) e dei progetti di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 (3).

2. Nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1, sono indicati anche gli indirizzi e le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge con quelli previsti dai programmi operativi comunitari e dalla legge regionale 15 novembre 1994, n. 30 (4) concernente «Interventi regionali per il recupero, la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi» per le aree di declino industriale, nonché dei programmi di sviluppo dei distretti predisposti ed approvati ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (5) concernente «Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e conseguenti modifiche ed integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato» (3).

3. La giunta regionale promuove il coordinamento tra le diverse strutture e centri di servizio alle piccole imprese diffusi sul territorio regionale, con l'obiettivo di realizzare le possibili complementarietà nella gestione delle risorse tecniche disponibili e di offrire alle imprese delle diverse aree territoriali una rete integrata e completa di servizi specialistici.

3-bis. La Giunta regionale elabora, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché la realizzazione di servizi di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione organizzativa, a favore dell'imprenditoria femminile (6).

3-ter. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f-ter) e nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal PRS e degli indirizzi programmatici del DPFER, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva specifiche misure di intervento con validità pluriennale, nell'ambito delle seguenti aree di priorità:

a) la promozione di un ruolo attivo della Regione Lombardia, con particolare riferimento ad interventi diretti per la realizzazione di progetti di introduzione delle nuove tecnologie di informazione e comunicazione a favore delle PMI, anche avvalendosi di enti o aziende regionali;

b) l'agevolazione dell'offerta di servizi di rete da parte di qualificati centri di servizio pubblici e privati a favore delle piccole e medie imprese;

c) il sostegno di progetti di sviluppo realizzati da piccole e medie imprese;

d) la realizzazione di piattaforme tecnologiche e telematiche al servizio di sistemi produttivi locali attraverso accordi di cooperazione tra strutture pubbliche e private (7).

3-quater. La Giunta regionale stabilisce altresì:

a) le specifiche procedure e modalità per la concessione, erogazione e revoca dei contributi, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) (1);

b) le condizioni di ammissibilità al finanziamento dei progetti;

c) le norme per il monitoraggio e il controllo;

d) le modalità di coordinamento degli interventi promossi e finanziati in base alla presente legge, con quelli previsti dai

programmi operativi comunitari e dalla normativa vigente in materia di sviluppo economico ed attività produttive.

Le misure di intervento sono aggiornate con cadenza annuale, con le stesse modalità di cui al comma 3-ter, tenendo conto dei risultati conseguiti (7).

4. (8).

(1) Sta in I 7.1.

(2) Sta in I 7.3.

(3) Il comma è stato sostituito dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(4) Sta in E 3.3.

(5) Sta in questa stessa voce.

(6) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(7) Il comma è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(8) Il comma è stato abrogato dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 4. — Contributi regionali ad enti pubblici e strutture associative. — 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2 la regione può concedere contributi a enti locali, camere di commercio, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese, cooperative tra imprese e società consortili.

2. I contributi di cui al comma 1 non possono superare il 50% delle spese previste dai progetti di intervento di cui all'art. 5.

2-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter), la Regione può concedere contributi, nei limiti di cui al comma 2, agli stessi soggetti di cui al comma 1, con priorità per associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili (1).

2-ter. La regione può concedere contributi agli Enti locali nell'ambito della promozione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis) (2).

(1) Il comma è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(2) Il comma è stato aggiunto dal quindicesimo comma dell'art. 6 della L.R. 5 agosto 2002, n. 17. (Sta in I 5.4).

Art. 5. — Procedure e modalità attuative. — 1. Successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, i soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti articoli presentano alla Giunta regionale i propri progetti di interventi, specificando, in coerenza con gli indirizzi programmatici e le priorità approvati dal Consiglio regionale, gli obiettivi previsti, gli ambiti territoriali interessati, le opere e le iniziative progettate, la relativa conformità alle prescrizioni urbanistiche vigenti, i piani di spesa e di copertura previsti, nonché le modalità di realizzazione e gestione (1).

2. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dalla Giunta regionale per la presentazione delle domande, il direttore generale competente, con proprio atto, approva il programma annuale degli interventi indicando i contributi concessi, la loro specifica destinazione e i soggetti beneficiari (2).

3. (3).

4. Le infrastrutture e i servizi realizzati nell'ambito degli interventi ammessi al contributo regionale dovranno essere gestiti secondo criteri di economicità. I soggetti beneficiari dei contri-

buti sono tenuti a impiegare gli eventuali utili conseguiti a qualsiasi titolo dalla attuazione degli interventi per il consolidamento e lo sviluppo degli interventi stessi.

5. I contributi regionali sono revocati, con obbligo di restituzione delle relative quote eventualmente già erogate, qualora il soggetto beneficiario non realizzi l'intervento nei tempi e secondo le modalità determinate nel programma di cui al comma 2, ovvero qualora i risultati conseguiti si discostino significativamente da quelli previsti nel progetto presentato ed ammesso al contributo; i contributi sono altresì revocati in caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 4.

6. L'approvazione ed il finanziamento dei progetti di intervento individuati nel programma annuale di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi previsti dai medesimi progetti.

7.

(1) Il comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 (Sta in I 6.1) è stato modificato dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3 (Sta in I 5.4) e successivamente sostituito dalla lett. b) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4). In attesa che la Giunta determini il termine per la presentazione delle domande per il solo anno 2003, il termine resta fissato al 31 marzo, salvo che per gli interventi di cui all'art. 2, lett. a) il cui termine è anticipato al 28 febbraio (vedi comma 5, art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32).

(2) Il comma è stato sostituito dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 (Sta in I 6.1) e successivamente dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

(3) Il comma è stato abrogato dalla lett. d) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 6. — Sviluppo dei livelli di competitività delle piccole imprese. — 1. Per i fini di cui all'art. 2, lett. e), la regione promuove e sostiene la realizzazione di progetti concernenti:

a) la creazione di nuove imprese la cui attività consista nella progettazione e produzione di prodotti e servizi particolarmente innovativi;

b) lo sviluppo della presenza delle piccole e medie imprese sui mercati esteri, mediante la formazione di accordi di cooperazione produttiva, commerciale e tecnologica con aziende estere, l'utilizzo degli strumenti a tal fine predisposti da parte dell'unione europea ed altri organismi internazionali, nonché lo sviluppo di intese di cooperazione stipulate dalla regione Lombardia con le altre regioni dei paesi maggiormente interessati ad iniziative di collaborazione interaziendale;

c) la partecipazione delle piccole e medie imprese ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato (1);

d) lo svolgimento di stages di giovani neolaureati nelle piccole e medie imprese che realizzano progetti di ricerca e sviluppo tecnologico;

d-bis) la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare di appalto internazionali (2);

d-ter) lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle piccole e medie imprese ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo (2);

d-quater) la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese (2).

2. Alle nuove imprese di cui al comma 1, lett. a), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute nel primo triennio di attività per gli interventi relativi alla progettazione degli impianti e dei prodotti, alla ricerca di sbocchi di mercato, alla formazione del personale ed allo sviluppo dei

programmi informatici necessari per la gestione della progettazione, produzione, logistica e commercializzazione.

3. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lett. b), la regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la preparazione e realizzazione di accordi di cooperazione con altre imprese e la costituzione di «joint venture» finalizzate ad agevolare una presenza continuativa sui mercati esteri.

4. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettere c), d), e d-bis), la Regione può concedere un contributo pari al 50% delle spese organizzative e logistiche sostenute per le fasi di preparazione e partecipazione ai programmi di ricerca della Unione Europea e dello Stato ed alle gare d'appalto internazionali, nonché per la remunerazione lorda degli «stagisti» ospitati nell'impresa per un periodo massimo di due anni per singola persona e progetto di ricerca e sviluppo tecnologico (3).

4-bis. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera d ter), la Regione può concedere un contributo pari al 30% della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) la predisposizione di un sistema aziendale di qualità;

b) la certificazione di prodotto (4).

4-ter. Alle piccole e medie imprese di cui al comma 1 lettera d quater), la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di progetti innovativi finalizzati al trasferimento e/o alla applicazione di innovazioni (4).

5. Le imprese che intendono beneficiare dei contributi di cui ai precedenti commi presentano alla giunta regionale, sulla base della deliberazione del consiglio regionale di cui all'art. 3, comma 1, i propri progetti di intervento.

5-bis. Alle piccole e medie imprese la Regione può concedere un contributo pari al 30% delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di intervento, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter). Tale contributo può essere incrementato di un ulteriore 10% per le imprese iscritte all'albo degli artigiani ai sensi della legge 443/1985 (5) e per le imprese di nuova costituzione (6).

6. La concessione dei contributi è disposta trimestralmente con atto del direttore generale competente (7).

7.

(1) La lettera è stata sostituita dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(2) La lettera è stata aggiunta dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(3) Il comma è stato sostituito dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(4) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

(5) Sta in E 3.1.

(6) Il comma è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

(7) Il comma già sostituito dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18 (Sta in I 6.1).

(8) Il comma è stato abrogato dalla lett. e) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 7. — Fondo di rotazione per l'innovazione. — 1. Le risorse finanziarie disponibili presso Finlombarda S.p.A. al momento dell'entrata in vigore della presente legge e derivanti dai contributi erogati a Finlombarda ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 luglio 1981, n. 33 (1) concernente «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare

le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane», dell'art. 6 della L.R. 23 aprile 1985, n. 34 (2) concernente «Primi interventi regionali per la promozione delle innovazioni nel sistema delle imprese minori», e dell'art. 6 della L.R. 15 novembre 1994, n. 30 (1) «Interventi regionali per il recupero la qualificazione e la promozione delle aree da destinare a nuovi insediamenti produttivi», sono gestite unitariamente da Finlombarda stessa come fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese e finalizzati:

a) alla realizzazione dei progetti innovativi previsti dalla lett. b) dell'art. 2, della L.R. 23 aprile 1985, n. 34 (2), ivi compresi i progetti di ricerca e sviluppo realizzati in base a specifici programmi dell'unione europea;

b) all'insediamento nelle aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali o da processi di complessivo declino economico individuate ai sensi della L.R. 15 novembre 1994, n. 30 (1);

c) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale basati su processi di riconversione, di ammodernamento o di ampliamento di particolare rilievo per i livelli occupazionali conseguenti;

c-bis) alla realizzazione di progetti di sviluppo aziendale finalizzati all'introduzione delle nuove tecnologie di comunicazione e di connessione interattiva in rete (3).

2. Le risorse finanziarie disponibili presso il fondo di rotazione per l'innovazione sono altresì utilizzate, entro il limite massimo di 300 milioni all'anno ed in base alle modalità indicate nella delibera della Giunta regionale di cui all'art. 3, per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione degli insediamenti nelle aree industriali lombarde e dei distretti industriali individuati ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7 (2). (4)

3. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo di rotazione e di concessione dei finanziamenti alle imprese sono indicate nella delibera della Giunta regionale di cui all'art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) la quota del finanziamento regionale concesso nella forma di prestito a medio termine, di locazione finanziaria e di prestito partecipativo, non potrà superare il 70% della spesa prevista dal complessivo progetto di investimento; per le imprese cooperative, in casi particolari e motivati, tale quota è elevata all'80% (5);

b) il tasso di interesse del finanziamento complessivamente concesso all'impresa, tenuto conto dell'eventuale cofinanziamento realizzato da altri istituti di credito convenzionati con Finlombarda s.p.a., sarà parametrato ad un indicatore finanziario e comunque non potrà essere inferiore al 50% delle condizioni più favorevoli di mercato (5);

c) l'ammontare dell'agevolazione netta ricevuta dall'impresa non dovrà superare le soglie indicate nell'art. 12;

d) al finanziamento dei progetti di investimento realizzati dalle imprese cooperative è riservata priorità di utilizzo fino alla concorrenza del 20% delle risorse finanziarie di cui dispone il fondo (4).

3-bis. Finlombarda s.p.a. è autorizzata ad utilizzare eventuali giacenze del fondo, per un ammontare massimo del 50%, per la concessione di finanziamenti a programmi di investimento finalizzati agli interventi previsti dal comma 1 (6).

4. Per l'amministrazione del fondo il direttore generale competente, previa conforme deliberazione della giunta regionale, stipula apposita convenzione con Finlombarda; il fondo è in-

crementato dagli interessi maturati sugli impieghi del fondo stesso (7).

- (1) Sta in E 3.3.
- (2) Sta in questa stessa voce.
- (3) La lettera è stata aggiunta dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4.)
- (4) Il comma è stato modificato dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4.)
- (5) La lettera è stata sostituita dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1.)
- (6) Il comma è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1.)
- (7) Il comma è stato modificato dall'art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1. (Sta in I 5.4.)

Art. 8. — Agevolazioni per l'accesso al credito. — 1. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le aziende di credito incaricate di gestire il servizio di tesoreria regionale, il direttore generale, su conforme deliberazione della giunta regionale, stipula specifici accordi integrativi con i medesimi istituti finalizzati ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, con particolare riferimento alla individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, ai parametri per la determinazione dei tassi di interesse ed ai tempi ed alle procedure per la concessione dei finanziamenti (1).

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi alle piccole e medie imprese che realizzano progetti di sviluppo comportanti:

- a) un significativo incremento dell'occupazione aziendale;
- b) l'avvio o lo sviluppo di una presenza di carattere continuativo sui mercati esteri;
- c) il miglioramento della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro, nonché il conseguimento di significativi risparmi energetici;

c-bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e l'incremento dell'occupazione delle donne (2);

c-ter) l'avvio di nuove attività imprenditoriali (3).

3. L'eventuale agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate, che, in base agli accordi di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della Regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti (4).

4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 del presente articolo nonché al comma 1 dell'art. 7, il direttore generale, su conforme deliberazione della giunta regionale, può stipulare apposite convenzioni anche con altri istituti di credito operanti anche in forma associata in Lombardia. I fondi per l'attuazione dei progetti sono messi a disposizione dagli istituti di credito. La regione può intervenire, con fondi determinati dalla legge di bilancio, per la riduzione del tasso d'interesse entro i limiti di cui al comma 3 (5).

5. Nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono determinati gli indirizzi ed i criteri per la formazione degli accordi e delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo (6).

- (1) Il comma è stato modificato dalla lett. a) del primo comma dell'art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (Sta in I 5.0.)
- (2) La lettera è stata aggiunta dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1.)
- (3) La lettera è stata aggiunta dalla lett. f) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4.)

- (4) Il comma è stato sostituito dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).
(5) Il comma è stato modificato dalle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 14 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15. (Sta in I 5.0).
(6) Il comma è stato sostituito dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 8-bis. — *Partecipazione della Regione a fondi mobiliari.* — 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) la Regione concorre, attraverso Finlombarda s.p.a. alla costituzione, sottoscrizione e gestione di fondi mobiliari per la partecipazione a capitali di rischio di nuove imprese innovative lombarde, di imprese localizzate in ambiti geografici specifici nonché di imprese operanti in particolari settori produttivi (1).

- (1) L'articolo è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

Art. 8-ter. — *A agevolazioni per l'accesso al credito per lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione.* — 1. Il direttore generale competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può stipulare convenzioni con aziende di credito, finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle imprese artigiane, per la realizzazione di investimenti rivolti all'introduzione, allo sviluppo e alla promozione delle tecnologie di rete.

2. L'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese finanziate che, in base alle convenzioni di cui al comma 1, risulti a carico degli istituti di credito convenzionati, può essere integrata dalla riduzione, a carico della regione, del tasso di interesse sui finanziamenti concessi; tale riduzione non può comunque essere superiore al 50% del tasso concordato con i medesimi istituti.

3. Con l'atto di approvazione delle specifiche misure di intervento di cui all'articolo 3, comma 3-ter, si stabiliscono altresì i principi per la stipulazione delle convenzioni e per la concessione dei finanziamenti previsti dal presente articolo (1).

- (1) L'articolo è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 9. — *Cooperative di garanzia e consorzi fidi.* — 1. Per agevolare l'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese la regione sostiene lo sviluppo delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi costituiti prevalentemente dalle imprese aventi i requisiti di cui all'art. 12, comma 2, mediante la concessione di contributi destinati alla formazione o all'integrazione dei fondi rischi.

2. Sono ammessi ai benefici previsti dal comma precedente le cooperative di garanzia ed i consorzi fidi che possiedono i requisiti e rispettano le condizioni di seguito specificate:

- a) avere sede legale ed operativa in Lombardia;
b) essere costituite da almeno 100 imprese regolarmente iscritte nel registro ditte delle imprese tenuto dalla camera di commercio ai sensi della legge istitutiva; qualora le imprese costituenti abbiano sede legale ed operativa in territorio montano, così come definito dall'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (1) e dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (2), il numero minimo è pari a 50;

c) aver ottenuto dagli istituti di credito con essi convenzionati l'applicazione di un tasso di interesse non superiore di un punto percentuale al tasso denominato «prime rate ABI».

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi e delle priorità definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, stabilisce le procedure per la presentazione delle domande di contributo nonché i criteri di ammissibilità e di riparto dei contributi stessi (3).

4. La deliberazione della Giunta regionale relativa agli indirizzi ed alle priorità dovrà definire, inoltre, la quota delle somme stanziante che sarà ripartita tra i richiedenti in proporzione agli affidamenti concessi da ciascuno di essi nell'anno precedente, la quota che sarà ripartita tra i richiedenti in misura inversamente proporzionale rispetto al rapporto fra consistenza del fondo rischi ed ammontare degli affidamenti concessi, nonché la quota destinata ai consorzi fidi ed alle cooperative di garanzia di nuova costituzione (4).

- (1) Sta in I 7.1.
(2) Sta in I 7.3.
(3) Il comma è stato sostituito dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).
(4) Il comma è stato modificato dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 9-bis. — *Fondo di garanzia.* — 1. Il dirigente competente, previa delibera della Giunta regionale, promuove la costituzione presso Finlombarda S.p.a. di un apposito fondo di garanzia finalizzato a garantire gli interventi finanziari concessi alle piccole e medie imprese industriali (1).

- (1) L'articolo è stato inserito dalla lett. g) del quarto comma dell'art. 2 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 32. (Sta in I 5.4).

Art. 10. — *Promozione regionale degli interventi per la sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. n. 626/1994.* — 1. In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. n. 626/1994 (1), la giunta regionale promuove nel triennio 1996-98 l'attività di informazione, formazione e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, concedendo specifici contributi alle associazioni imprenditoriali, anche locali, nonché ai consorzi di piccole e medie imprese che realizzino interventi di assistenza alle imprese associate o consorziate per l'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 (1).

2. I contributi regionali di cui al comma 1, non possono superare il 30% delle spese sostenute per prestazioni di consulenza e assistenza rese alle piccole e medie imprese assistite né, in valore assoluto, 200 milioni all'anno per singola associazione o consorzio.

3. La Giunta regionale può assegnare premi speciali alle piccole e medie imprese che si siano particolarmente segnalate per l'attività di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; tali premi, in numero massimo di 100 all'anno, non possono superare, singolarmente, 50 milioni di lire e devono essere assegnati tenendo presenti i diversi sistemi economici locali, nonché i differenti settori produttivi della regione.

- (1) Sta in S 1.5.

Art. 11. — (1).

- (1) L'articolo è stato abrogato dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 12. — *Rispetto della normativa comunitaria.* — 1. I contri-

buti concessi alle piccole e medie imprese in base alle disposizioni della presente legge non possono in ogni caso superare le soglie indicate dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese ed in particolare dal punto 3.2 della comunicazione n. 92/C 213/02 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della unione europea del 19 agosto 1992 e dalle eventuali integrazioni e modificazioni della materia da parte di organismi centrali dello Stato.

2. Ai fini della presente legge si intende per piccola e media impresa quella avente le caratteristiche indicate al punto 2.2 della comunicazione della unione europea di cui al comma 1.

3. Allo scopo di evitare possibili distorsioni dei processi concorrenziali, i servizi reali alle piccole e medie imprese offerti dagli enti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 2 avvalendosi dei contributi di cui all'art. 4, non devono essere altrimenti reperibili sul mercato e devono essere resi disponibili secondo modalità innovative ed adeguate rispetto all'ambito settoriale o territoriale in cui operano le imprese utenti.

Art. 12-bis. — Comitato tecnico di valutazione. — 1. Per l'istruttoria dei progetti pervenuti, concernenti gli interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità ai fini della diffusione della certificazione di prodotto e di processo, è costituito presso la direzione generale competente in materia di attività produttive della Giunta regionale un comitato tecnico, presieduto dal direttore generale o suo delegato, e composto da cinque funzionari regionali, da un tecnico del centro lombardo per lo sviluppo tecnologico delle piccole e medie imprese (CESTEC), nonché da dieci esperti nominati dalla Giunta regionale, di cui cinque su indicazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e cinque su indicazione di enti e associazioni operanti nel settore della qualità.

2. Alle riunioni del comitato di cui al comma 1 possono essere invitati, in relazione al settore od alle specifiche aree tecnologiche cui si riferiscono i singoli progetti, anche altri funzionari regionali in relazione agli specifici settori interessati.

3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei compensi spettanti ai componenti esterni del comitato, nonché le modalità per il rimborso delle spese ed il riconoscimento dell'indennità di missione. Tali importi non possono essere comunque superiori agli importi stabiliti dalle leggi regionali per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorso per l'accesso agli impieghi regionali (1).

(1) L'articolo è stato aggiunto dal terzo comma dell'art. 1 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18. (Sta in I 6.1).

Art. 13. — Modifiche di leggi regionali. — 1. I contributi previsti dalla L.R. 10 maggio 1990, n. 41 (1) concernente «Interventi regionali per lo sviluppo dei sistemi di qualità nelle imprese minori» modificata dall'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7 (1), possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi.

2. La lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 7 è abrogata (1), fermo restando le procedure amministrative per la concessione dei contributi a favore delle imprese che hanno presentato i relativi progetti di intervento prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'art. 6 della L.R. 10 maggio 1990, n. 41 (1), è sostituito dal seguente:

... Omissis

(1) Sta in questa stessa voce.

Art. 13-bis. — Norma transitoria. — 1. Per l'anno 2000, il termine ultimo entro il quale presentare i progetti di cui all'articolo 5, comma 1 è individuato nel 31 marzo 2000, fermi restando gli indirizzi programmatici e le priorità settoriali e territoriali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, approvati con d.c.r. 1 ottobre 1997, n. VI/697 (1).

(1) L'articolo è stato aggiunto dal dodicesimo comma dell'art. 3 della L.R. 14 gennaio 2000, n. 2. (Sta in I 5.4).

Art. 13-ter. — Fondo per gli Interventi di Sviluppo della Economia di Rete – FISER. — 1. Per il finanziamento delle misure di intervento di cui all'articolo 3, comma 3-ter, è istituito il «Fondo per gli Interventi di Sviluppo della Economia di Rete» (FISER).

2. Sono strumenti di intervento del fondo:

- a) i contributi in conto capitale;
- b) il finanziamento agevolato;
- c) i contributi in conto interessi in forma attualizzata;
- d) il bonus fiscale.

3. Il Fondo è altresì destinato al finanziamento degli interventi a gestione diretta della Regione, di cui all'articolo 3 del comma 3-ter., lettera a) (1).

(1) L'articolo è stato aggiunto dal secondo comma dell'art. 2 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3. (Sta in I 5.4).

Art. 14. — Abrogazioni. — 1. La L.R. 3 luglio 1981, n. 33 (1) «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» è abrogata, ferme restando le procedure amministrative per l'attuazione dei piani biennali e relativi aggiornamenti già deliberati dal consiglio regionale o da predisporre in base al rifinanziamento della sopra citata legge regionale per l'anno 1996; restano altresì salve le obbligazioni già assunte a carico del bilancio regionale e che costituiscono impegno a carico dei corrispondenti esercizi finanziari.

(1) Sta in E 3.3.

Art. 15. — Norma finanziaria. — 1. Per la concessione dei contributi di formazione ed integrazione del fondo rischi di cui all'art. 9 è autorizzata, per il 1996, la spesa di L. 2.000.000.000.

2. All'autorizzazione delle spese previste dagli altri articoli, si provvederà con successiva legge.

3. All'onere di L. 2.000.000.000 di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:

- All'ambito 3, settore 4, obiettivo 8 è istituito il capitolo:
— 3.4.8.2.4279 «Contributi alle cooperative di garanzia ed ai consorzi fidi per la formazione o l'integrazione dei fondi rischi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000.000.000;

— All'ambito 3, settore 4, sono istituiti per memoria i seguenti capitoli:

— 3.4.6.2.4210 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi di imprese e società consortili, per il recupero dei fabbricati industriali dismessi e la razionalizzazione e qualificazione delle condizioni insediative delle imprese» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4211 «Contributi in capitale ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi d'impresa e società consortili, per lo sviluppo di strutture di servizio alle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4213 «Contributi ad enti pubblici, società ed agenzie a partecipazione pubblica, associazioni imprenditoriali, consorzi d'impresa e società consortili, per il sostegno delle attività delle aziende di sviluppo» per le finalità di cui all'art. 4;

— 3.4.7.2.4212 «Contributi per la valorizzazione delle risorse imprenditoriali locali e lo sviluppo delle capacità innovative e competitive, delle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 6;

— 3.4.8.2.4214 «Contributi ad istituti di credito convenzionati per la riduzione del tasso d'interesse praticato sui finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese» per le finalità di cui all'art. 8;

— 3.4.7.2.4215 «Contributi alle associazioni imprenditoriali ed ai consorzi di piccole e medie imprese per interventi di informazione, formazione ed assistenza, nonché premi speciali a piccole e medie imprese, in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro» per le finalità di cui all'art. 10;

— la descrizione del capitolo 3.4.7.2.3677 è così modificata:

— 3.4.7.2.3677 «Contributi alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane, commerciali, turistiche e di servizi, per investimenti volti allo sviluppo del controllo della qualità».